



PROVINCIA DI MANTOVA

# REGOLAMENTO

**per la disciplina degli impianti di videosorveglianza  
e di altre strumentazioni tecniche  
per la sicurezza urbana  
in uso alla Provincia di Mantova**

Adottato dal Consiglio Provinciale nella seduta del *26 settembre 2023* con  
deliberazione n.36

Publicato all'Albo online dal 23 ottobre al 6 novembre 2023

**In vigore dal 7 novembre 2023**



## PROVINCIA DI MANTOVA

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI ALTRE STRUMENTAZIONI TECNICHE PER LA SICUREZZA URBANA IN USO ALLA PROVINCIA DI MANTOVA

#### INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
Articolo 1 - Oggetto.....	3
Articolo 2 - Definizioni .....	4
Articolo 3 - Finalità.....	5
Articolo 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali.....	5
CAPO II - SOGGETTI .....	6
Articolo 5 - Titolare del trattamento.....	6
Articolo 6 - Designati al trattamento dati personali .....	7
Articolo 7 - Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali .....	7
Articolo 8 - Responsabili del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del RGPD.....	8
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	8
Articolo 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.....	8
Articolo 10 - Conservazione dei dati personali.....	9
Articolo 11 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali .....	9
Articolo 12 - Informativa .....	9
Articolo 13 - Comunicazione e diffusione dei dati personali.....	9
Articolo 14 - Utilizzo di particolari sistemi mobili .....	10
Articolo 15 - Diritti dell'interessato .....	10
Articolo 16 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.....	11
CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA .....	11
Articolo 17 - Sicurezza dei dati personali .....	11
Articolo 18 - Accesso alle unità di registrazione .....	11
Articolo 19 - Accesso agli impianti e credenziali .....	12
CAPO V – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	12
Articolo 20 - Tutela .....	12
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI .....	12
Articolo 21 - Provvedimenti attuativi.....	12
Articolo 22 - Pubblicità del Regolamento .....	12
Articolo 23 - Norma di rinvio .....	12
Articolo 24 - Entrata in vigore.....	13



## PROVINCIA DI MANTOVA

### CAPO I - PRINCIPI GENERALI

#### Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza attivati presso alcuni stabili dell'Ente Provincia di Mantova.

- 1) In particolare, il presente regolamento:
  - a) individua le tipologie di impianti di videosorveglianza gestiti ed impiegati dall'Ente;
  - b) garantisce che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;
  - c) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
  - d) disciplina gli adempimenti, le garanzie e la tutela per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
- 2) Sono attivabili impianti di foto sorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio provinciale individuate dal Corpo di Polizia Provinciale di Mantova oppure montate su veicoli di servizio e utilizzabili per le finalità indicate nel presente Regolamento.
- 3) L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione delle violazioni al Codice della Strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionale perseguiti, è assoggettato alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel provvedimento dell'8 aprile 2010, paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.
- 4) A norma della disciplina vigente viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.
- 5) Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 e articolo 3 della Direttiva UE 2016/680, stabilisce norme di dettaglio finalizzate all'attuazione, con riguardo ai trattamenti dei dati personali effettuati mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, i principi, come definiti nei citati articoli, di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità riservatezza e responsabilizzazione.
- 6) La Provincia di Mantova promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa, patti per la sicurezza e patti per l'attuazione, convenzioni o accordi, comunque denominati, con soggetti pubblici e soggetti privati, al fine di implementare e condividere sistemi di videosorveglianza per la tutela della sicurezza urbana e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
- 7) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
  - **Direttiva UE 2016/680, del 27 aprile 2016**, *"relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"*;
  - **Decreto Legislativo n. 51 del 18 maggio 2018** di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;



## PROVINCIA DI MANTOVA

- **Legge 3 dicembre 2021, N. 205**, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”*.
- **DPR n.15 del 15/01/2018** recante *“Regolamento a norma dell'art. 57 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”*;
- **D.L. n.14 del 20.02.2017** *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”* convertito con modificazione dalla Legge n. 48 del 18.04.2017
- **Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679** (di seguito RGPD) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- **Circolare** del Ministero dell'Interno 29.11.2013 recante *“Sistemi di videosorveglianza. Trattamento dei dati personali”*;
- **Deliberazione** 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute.
- **Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003** *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e successive modifiche intervenute.
- **Decreto legislativo 10 agosto 2018, N. 101**, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;
- **Legge 300 del 1970** *“Statuto dei Lavoratori”*;

### Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) **banca dati**: il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti e i veicoli che transitano nell'area interessati;
- 2) **dati personali**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile («interessato»);
- 3) **trattamento**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 4) **archivio**: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- 5) **titolare**: l'Ente Provincia di Mantova, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali;
- 6) **interessato**: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- 7) **comunicazione**: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi



## PROVINCIA DI MANTOVA

- dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- 8) **diffusione**: il dare conoscenza generalizzata dai dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - 9) **dato anonimo**: il dato che in origine, a seguito di trattamento, non può essere associato a un interessato identificato o identificabile;
  - 10) **blocco**: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
  - 11) **Codice**: il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche ed integrazioni;
  - 12) **impianto di videosorveglianza**: qualsiasi impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'art. 3 del presente Regolamento;
  - 13) **pseudonimizzazione**: il trattamento di dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti ad una persona fisica identificata o identificabile;
  - 14) **DPIA** (Data Protection Impact Assessment – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati): la procedura effettuata dal titolare del trattamento quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

### Articolo 3 - Finalità

- 1) L'utilizzo degli impianti e dei dispositivi di videosorveglianza è finalizzato a:
  - a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi ai danni del patrimonio dell'Ente;
  - b) monitorare i flussi di traffico e gli accessi all'interno delle aree dell'Ente;
  - c) prevenire e reprimere atti illeciti e aggressioni nei confronti del personale dipendente e altri soggetti interessati che transitano nelle aree di proprietà dell'Ente;
  - d) monitorare, controllare e dirigere le attività all'interno del polo logistico del porto di Valdaro;
  - e) accertare le dinamiche e le responsabilità in caso di sinistri all'interno delle aree del polo logistico del porto di Valdaro;
  - f) tutela della sicurezza urbana, anche in relazione allo svolgimento della funzione di Polizia locale, come disciplinata dalla Legge 7 Marzo 1986, N. 65 e dalla Legge Regionale 1° aprile 2015, N. 6;
  - g) prevenire e contrastare reati ambientali ed in particolare il fenomeno del Littering;
  - h) prevenire e contrastare reati collegati alle attività ittico-venatorie;
  - i) rilevare e accertare violazioni al Codice della Strada a mezzo di dispositivi elettronici e/o automatici;
  - j) ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente;
  - k) le immagini raccolte sono utilizzabili, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L. 300/70, a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro.

### Articolo 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

La Videosorveglianza si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5 del RGPD e



## PROVINCIA DI MANTOVA

in particolare:

- **Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD. In forza della suddetta base giuridica la videosorveglianza è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
- **Principio di necessità** – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzo di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo dati anonimi con riprese di insieme e il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.
- **Principio di proporzionalità** – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.
- **Principio di finalità** – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana, definita come *"il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile"* (art. 4 della Legge 48/2017).

## CAPO II - SOGGETTI

### Articolo 5 – Titolare del trattamento

- 1) Il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è la Provincia di Mantova (nella persona del Presidente pro tempore – legale rappresentante) con sede in Via Principe Amedeo, 32 – 46100 Mantova. Al titolare compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza. Il titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
  - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;



## PROVINCIA DI MANTOVA

- b) effettua le eventuali comunicazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- c) detta le linee guida di carattere fisico, logico e organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- d) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

### **Articolo 6 - Designati al trattamento dati personali**

- 1) Il Dirigente è individuato come "incaricato di primo livello" del trattamento dei dati relativi all'area di propria competenza e quindi responsabile della gestione del trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza.
- 2) L'incaricato di primo livello ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
- 3) L'incaricato di primo livello procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa e delle proprie istruzioni.
- 4) L'incaricato di primo livello verifica che sia stato sottoscritto un Verbale di Accordo con le RSU dell'Ente per l'installazione degli impianti che possono potenzialmente riprendere il personale dipendente durante la prestazione lavorativa.
- 5) Le competenze proprie dell'incaricato di primo livello sono analiticamente disciplinate nell'atto giuridico avente formascritta, con il quale il Titolare provvede alla sua individuazione.

### **Articolo 7 - Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali**

- 1) Gli incaricati di primo livello autorizzano al trattamento dei dati di videosorveglianza soggetti in numero sufficiente a garantire il corretto utilizzo dell'impianto e il rispetto del presente regolamento. L'autorizzazione è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai soggetti autorizzati, denominati addetti al trattamento, e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati. Gli addetti al trattamento sono individuati tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli autorizzati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni e la normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.
- 2) Gli addetti procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare e dall'incaricato di primo livello, i quali, anche tramite verifiche periodiche, vigilano sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
- 3) In particolare, gli addetti al trattamento devono:
  - a. utilizzare sempre le proprie credenziali personali per l'accesso alle banche dati informatiche, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita, in caso di allontanamento anche temporaneo dalla postazione, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
  - b. conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
  - c. mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
  - d. custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche



## PROVINCIA DI MANTOVA

accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento;

- e. evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del titolare o del designato;
- f. mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
- g. conservare e trattare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
- h. fornire al Titolare, all'incaricato di primo livello ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

Soggetti che eventualmente svolgano fra il personale dell'ente mansioni di amministratore di sistema verranno appositamente designati.

### **Art. 8 - Responsabili del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del RGPD**

- 1) Il Titolare e l'incaricato di primo livello possono ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui essi, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, facciano ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente.
- 2) In questi casi il Titolare o l'incaricato procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD. Qualora tra le mansioni del Responsabile esterno rientrino anche compiti relativi all'amministrazione di sistemi informatici, la designazione prevederà anche gli aspetti di competenza in ottemperanza alle prescrizioni in materia di amministratore di sistema.

## **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **Articolo 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

- 1) I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
  - d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
  - e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
- 2) Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
- 3) Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati e di telecamere collegate ad un'unità di registrazione presente nelle singole sedi dell'Ente dove gli impianti sono stati installati, le unità sono soggette a controllo degli accessi. In alcuni casi e per posizioni specifiche le immagini possono essere visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurato.





## PROVINCIA DI MANTOVA

### **Articolo 10 – Conservazione dei dati personali**

- 1) I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo i dati registrati sono cancellati con modalità automatica, garantendo la non riutilizzabilità dei dati cancellati.
- 2) La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1) del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.  
In tali casi dovrà essere informato l'incaricato di primo livello, che darà esplicita autorizzazione al soggetto di cui all'art. 7 del presente regolamento, di operare per tale fine.

### **Articolo 11 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali**

- 1) L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
- 2) L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi di proprietà dell'Ente o presso luoghi pubblici, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e comunque previa sottoscrizione di convenzione tra le parti.
- 3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, possono essere riesaminati, nel limite di tempo dei sette giorni previsti per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
- 4) La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### **Articolo 12 - Informativa**

- 1) La Provincia di Mantova rende noto agli interessati le informazioni sul trattamento di videosorveglianza tramite le seguenti forme di informativa:
  - a) pubblicazione sul sito internet istituzionale di informativa estesa sul trattamento dei dati mediante il sistema di videosorveglianza e di altra documentazione relativa alle zone videosorvegliate;
  - b) cartelli di informativa semplificata installati in prossimità dei varchi di accesso e, in alcuni specifici casi, in prossimità delle telecamere, come da facsimile predisposto dal Garante.
- 2) L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati eventualmente installate da organi di Polizia Giudiziaria.

### **Articolo 13 – Comunicazione e diffusione dei dati personali**

- 1) La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte dell'Ente a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 2-ter del d.lgs 196/2003.
- 2) Ai sensi e per gli effetti del comma 1) del presente articolo non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati e autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dati dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.



## PROVINCIA DI MANTOVA

- 3) È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

### **Articolo 14 – Utilizzo di particolari sistemi mobili**

- 1) Per specifiche esigenze volte al raggiungimento delle finalità di cui art. 3 del presente regolamento, il titolare del trattamento dati o il soggetto attuatore, verificate le circostanze collegate e l'eventuale diverso impatto sulla privacy, può optare per l'utilizzo di particolari dispositivi di videosorveglianza, tra i quali anche foto trappole, telecamere mobili, telecamere nomadiche, droni, veicoli attrezzati, body-cam e dash-cam e quant'altro la tecnologia metta a disposizione.
- 2) In tali casi i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

### **Articolo 15 – Diritti dell'interessato**

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c) di ottenere, a cura del designato, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
    - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta ulteriore non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
    - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 3) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 4) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare del trattamento e/o al Responsabile della Protezione dei dati designato mediante posta elettronica, posta elettronica certificata ai recapiti forniti nel testo dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD.
- 5) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante



## PROVINCIA DI MANTOVA

per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

- 6) Per ciascuna delle richieste di cui al punto 1) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

### **Articolo 16 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali**

- 1) A norma dell'articolo 35, commi 1 e 3, lettera c) del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di dati mediante sistemi di videosorveglianza, in ragione delle tecnologie impiegate e della predisposizione alla sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, è soggetto alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali da parte del titolare.
- 2) Laddove ricorrano i presupposti, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali deve essere effettuata anche a norma dell'articolo 23 del Decreto legislativo 18 Maggio 2018, N. 51.
- 3) L'insieme di trattamenti simili svolti mediante sistemi di videosorveglianza può essere esaminato con una singola valutazione. Qualora si ritenga comunque opportuno, può darsi corso a valutazioni separate per ciascun trattamento.
- 4) La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali è redatta dall'incaricato di primo livello, anche con ausilio di soggetti incaricati quali esperti, dotati di specifiche conoscenze e competenze tecnico-giuridiche, avvalendosi della consulenza del responsabile per la protezione dei dati personali.

## **CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA**

### **Articolo 17 – Sicurezza dei dati personali**

- 1) I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento devono essere protetti con misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
- 2) Tali misure devono inoltre consentire al Titolare del trattamento di verificare l'attività espletata da parte dei soggetti che accedono alle immagini e/o controllano i sistemi di ripresa.
- 3) Le specifiche misure tecniche ed organizzative saranno descritte nei provvedimenti di natura gestionale di cui all'art. 21 del presente regolamento.

### **Articolo 18 – Accesso alle unità di registrazione**

- 1) I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi presso le unità di registrazione ubicate presso la sede di Via Don Maraglio, 4 - 46100 Mantova e presso la sede del Porto fluviale di Valdaro - 46100 Mantova.
- 2) L'accesso è consentito esclusivamente al titolare, agli incaricati, ai responsabili e agli addetti al trattamento, individuati ai sensi del presente regolamento.
- 3) L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al punto 2) del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o degli incaricati, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi e alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di personale autorizzato dell'Ente.
- 4) Gli incaricati di primo livello impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di



## PROVINCIA DI MANTOVA

pulizia dei locali.

- 5) Il Titolare e l'incaricato vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite ai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

### **Articolo 19 – Accesso agli impianti e credenziali**

- 1) L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno delle sedi della Provincia di Mantova. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide, strettamente personali, rilasciate ai sensi del presente regolamento e differenziate secondo le rispettive competenze e i diversi livelli di trattamento delle immagini.
- 2) Ai sensi e per gli effetti del punto 1) del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è pertanto consentito esclusivamente ai soggetti individuati dal presente regolamento, nonché alle Forze di Polizia e agli interessati in quanto oggetto di riprese, nei limiti di quanto previsto dalle norme in vigore.

## **CAPO V – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

### **Articolo 20 – Tutela**

- 1) Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss. RGPD e al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
- 2) Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 82 RGPD.
- 3) Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
- 4) Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti.

## **CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 21 - Provvedimenti attuativi**

Con successivi ed autonomi provvedimenti di natura gestionale saranno predisposti i documenti che individuano l'esatta ubicazione ed il posizionamento degli impianti di videosorveglianza, le modalità attuative ed operative per l'applicazione del regolamento, nonché, sulla base dei principi e degli indirizzi ivi espressi, ogni altra disposizione ritenuta utile ai fini del corretto utilizzo dei sistemi disciplinati nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

### **Articolo 22 - Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sull'albo pretorio e sul sito internet della Provincia.

### **Articolo 23 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti



## PROVINCIA DI MANTOVA

attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

### **Articolo 24 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore, ferma restando la pubblicazione della delibera di approvazione, decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio telematico, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.